

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisto dell'azienda telefonica cubana Etecsa da parte della STET

Presentata il 6 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un'altra vicenda, sempre legata ai grandi *business* internazionali delle telecomunicazioni, minaccia di ripetere il copione della già nota Telekom Serbia. È il 1995, la STET, colosso italiano delle comunicazioni di Stato acquista il 25 per cento della società messicana Citel e, attraverso questa, il 12,5 per cento della società telefonica cubana Etecsa per 490 miliardi di lire. Nel 1997, la STET acquista direttamente per 522 miliardi di lire un altro 17,04 per cento della stessa società cubana, trovandosi così a controllare il 29,5 per cento della società telefonica del dittatore cubano. Riepiloghiamo, brevemente, quanto è accaduto: la STET sborsa 1.300 miliardi di vecchie lire. O meglio, noi sborsiamo questa ingente somma di denaro, perché, in quell'anno, la STET non era ancora diventata Telecom

Italia e quindi non era ancora stata privatizzata. Per cui stiamo parlando di una società pubblica a tutti gli effetti. Abbiamo pagato 1.300 miliardi di lire. Si è concluso un accordo che ha comportato un investimento altissimo per un prezzo, in gran parte, ingiustificato se si considerano i problemi in cui la compagnia telefonica versa: strutture obsolete, pochissime linee e centrali. Per di più, quelle pochissime linee sono sotto controllo, poiché è lo stesso regime cubano ad installarle. La Etecsa non offre il suo servizio se prima non ha ottenuto il *placet* di Fidel Castro. A L'Avana, secondo i dati ufficiali, ci sono 5 telefoni per ogni 100 abitanti e solo l'1 per cento delle telefonate arriva a destinazione, il resto si perde tra centraline e cavi antiquati. A Cuba il « telefono » è per i rivoluzionari castristi. Lo può avere solo

chi è fedele al regime. I dipendenti dell'Etecta, inoltre, devono garantire il doppio dell'affidabilità.

In conclusione abbiamo fornito a Fidel uno strumento per far parlare i cubani, limitando la loro libertà. Quindi dire « Etecta » significa dire Castro. A Cuba è così, a Cuba regna il socialismo reale. Tutto ciò che è pubblico è di Fidel Castro e così anche l'Etecta.

Da allora sono trascorsi sei anni e la situazione attuale si presenta precaria ed instabile: l'Etecta rientra nella lista delle partecipazioni che Tronchetti Provera, da

almeno due anni, ha messo in vendita e che non trova acquirenti, pur avendo la stessa STET svalutato il valore delle azioni a circa 600 miliardi delle vecchie lire.

Di fronte a tale situazione, si propone l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta che accerti i motivi e le ragioni per i quali è stato privilegiato il dittatore cubano nell'ottenimento del finanziamento alla compagnia telefonica cubana, accertando, al tempo stesso, la veridicità dei fatti secondo regole di trasparenza e di chiarezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sull'acquisto, avvenuto nel 1997, da parte della STET, dell'azienda telefonica cubana Etecsa, per una quota pari a 1.300 miliardi delle vecchie lire. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie, attraverso le quali è stato effettuato l'acquisto dell'azienda Etecsa, da parte della STET;

b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi stranieri e in particolare verificare la congruità dei prezzi pagati;

c) verificare l'attuazione delle normative allora vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici destinatari delle stesse;

d) verificare le modalità di gestione della azienda in rapporto alla rilevanza sociale della stessa;

e) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare all'Italia una presenza industriale rilevante nel comparto delle telecomunicazioni.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami degli atti e dei documenti con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0052250